

SEZIONE VI

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA

SOMMARIO: 1. La successione legittima: nozione, fondamento, presupposti. - 2. Le categorie di successibili.

1. LA SUCCESSIONE LEGITTIMA: NOZIONE, FONDAMENTO, PRESUPPOSTI.

Il legislatore, tramite il negozio testamentario, riconosce ampio spazio all'autonomia privata nel disciplinare la sorte dei rapporti che fanno capo ad una persona dal momento in cui quest'ultima avrà cessato di vivere.

Nel contempo, agli artt. 565 ss. c.c., detta specifiche disposizioni per il caso in cui il *de cuius* non abbia provveduto, anche solo in parte, a disporre per testamento di tutte le proprie sostanze. Si parla, a tal proposito, di **successione legittima**, con riferimento alla fonte da cui detta devoluzione dipende ed è regolata.

La disciplina codicistica stabilisce sia **quali soggetti** siano chiamati ad assumere la qualità di eredi (c.d. "successibili"), sia le **quote di partecipazione** al patrimonio ereditario.

2. LE CATEGORIE DI SUCCESSIBILI.

La dottrina tende a raggruppare i vari successibili in **classi** e **ordini**.

- Ogni classe raggruppa i possibili chiamati in ragione del loro titolo a succedere, ma non è fondata su un criterio di preferenza nella vocazione: gli appartenenti a classi diverse possono senz'altro concorrere nella successione.

Seguendo la divisione in capi del titolo "Delle successioni legittime", si individuano tre classi: i parenti, il coniuge e lo Stato.

- Nell'ambito di ciascuna classe si distinguono diversi ordini fra i possibili chiamati, che segnano un criterio di preferenza: i successibili di un dato ordine escludono quelli degli ordini successivi e, a loro volta, sono esclusi da quelli degli ordini anteriori, per cui il concorso è possibile solo tra membri di un medesimo ordine.

All'interno di ciascun ordine la preferenza è regolata dal principio del grado, nel senso che il parente prossimo esclude il remoto.

- Fra i successori designati dalla legge, il primo ordine nella classe dei parenti del defunto è rappresentato dai suoi figli, i quali succedono in parti uguali (art. 566 c.c.). La norma sembra escludere tutti gli altri discendenti del *de cuius*, ma la portata della lettera della legge deve essere evidentemente corretta tramite una lettura sistematica, che tenga in debita considerazione l'istituto della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.). La delazione a favore dei figli del defunto impedisce, infatti, quella a vantaggio degli altri discendenti di quest'ultimo. Tuttavia, qualora la delazione a favore di un figlio venga meno (ad esempio, per rinuncia o premorienza) i suoi discendenti, proprio poiché opera la rappresentazione, vengono chiamati all'eredità del defunto esattamente "nel grado"

(art. 467, comma 1, c.c.) dell'ascendente, e come tali entrano a far parte del primo ordine dei successibili.

La vocazione a favore dei figli esclude quella di tutti gli altri successibili, fatta eccezione per il coniuge del defunto. In caso di concorso con quest'ultimo, all'unico figlio spetta la metà del patrimonio, mentre se vi sono più figli ad essi competono due terzi dell'eredità (art. 581 c.c.).

- Titolo idoneo per la devoluzione ereditaria è la sussistenza del rapporto di coniugio con il defunto.

In caso di successione del solo coniuge, la legge (art. 583 c.c.) prevede che allo stesso si devolve l'intera eredità. Quando concorre con i figli del defunto, il coniuge ha diritto a metà dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi (art. 581 c.c.). Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli, non partecipando alla successione i figli, concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri (art. 582 c.c.).

La vocazione del coniuge non è esclusa da quella di nessun altro successibile, mentre essa esclude quella dei collaterali legittimi dal terzo al sesto grado.

Il rapporto di coniugio deve perdurare fino al momento della morte del *de cuius*. L'annullamento del matrimonio pronunciato prima della data di apertura della successione, pertanto, fa venir meno il titolo per succedere.

Qualora il matrimonio sia stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei due coniugi, l'art. 584 c.c. riconosce al superstite, in presenza di determinate condizioni, i medesimi diritti successori spettanti al coniuge, secondo le regole generali.

Anche la sentenza di divorzio fa cadere il titolo a succedere del coniuge, sciogliendo, almeno agli effetti civili, il vincolo matrimoniale.

Nonostante la cessazione del rapporto coniugale in seguito al divorzio, la legge n. 898/1970 riconosce al coniuge divorziato taluni diritti, anche successori.

In particolare, l'art. 9-*bis* prevede il diritto di richiedere all'autorità giudiziaria l'attribuzione di un assegno periodico a carico dell'eredità, sul presupposto che il coniuge divorziato superstite fosse già titolare dell'assegno periodico di cui all'art. 5 della citata legge e che versi in stato di bisogno.

Il rapporto matrimoniale persiste, viceversa, nel caso di separazione personale fra i coniugi. Non venendo meno il legittimo titolo a succedere, l'ordinamento riconosce al coniuge separato i medesimi diritti spettanti al coniuge non separato (art. 585 c.c.), a condizione che non gli sia stata addebitata la separazione (art. 548, comma 3, ult. parte, c.c.).

Nel caso in cui l'addebito sia stato stabilito con sentenza passata in giudicato prima della morte dell'altro coniuge (così, espressamente, il primo comma dell'art. 585 c.c.), il codice riconosce al coniuge separato il diritto ad un assegno periodico, sul presupposto che lo stesso godesse in vita del diritto agli alimenti a carico dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 155 c.c.

Nella classe dei parenti del defunto si collocano, dopo quello rappresentato dai discendenti del *de cuius*, altri due gradi di successibili.

- Qualora il defunto muoia senza lasciare figli o discendenti che possano o vogliano accettare l'eredità, la stessa si devolve agli ascendenti e/o ai fratelli e sorelle, eventualmente in concorso fra di loro, oltre che con il coniuge del *de cuius* (artt. 571

e 582 c.c.).

Se al defunto sopravvivono solo uno, od entrambi, i genitori ad essi spetta, nell'ultima ipotesi in parti uguali, l'intera eredità (art. 568 c.c.).

- Nel caso in cui anche i genitori non vogliano o possano accettare l'eredità e vi siano degli ulteriori ascendenti, la stessa si devolve all'ascendente di grado prossimo (art. 569, comma 2, c.c.). Qualora vi siano più ascendenti di pari grado, è necessario distinguere quelli appartenenti alla linea paterna e quelli della linea materna: l'eredità viene divisa fra le due linee e, all'interno di esse, per capi. Quando gli ascendenti di pari grado appartengono tutti alla medesima linea, il patrimonio spetta ad essi in parti uguali (a. 569, comma 1, c.c.).

In caso di concorso con il coniuge, a quest'ultimo spettano due terzi dell'eredità, mentre il terzo rimanente si devolve ai genitori o agli ascendenti, secondo le modalità di cui sopra (art. 582 c.c.).

- Qualora al defunto deceduto senza lasciare discendenti sopravvivano solo fratelli e sorelle, agli stessi si devolve l'intera eredità in parti uguali (art. 570, comma 1, c.c.) se trattasi di germani. Ai fratelli o sorelle unilaterali spetta la metà della quota che conseguono i germani (art. 570, comma 2, c.c.).

Quando i fratelli e/o le sorelle concorrono con il coniuge superstite, ai primi si devolve un terzo dell'eredità, da ripartirsi secondo le modalità sopra indicate (art. 582 c.c.).

È possibile che tutti gli appartenenti al secondo ordine della classe dei parenti concorrano all'eredità del *de cuius*.

In tal caso (art. 571 c.c.) i genitori, i fratelli e le sorelle partecipano per capi: la quota in cui succedono i genitori stessi, o uno solo di essi, tuttavia, deve comunque essere pari alla metà del patrimonio ereditario, e fatta sempre salva la previsione per cui ai fratelli unilaterali spetta metà della quota assegnata ai fratelli germani o ai genitori.

Va evidenziato che, a differenza dei fratelli e delle sorelle del *de cuius*, i genitori o ascendenti, in assenza di discendenti del defunto, hanno anche la qualifica di legittimari (art. 538 c.c.). Ad essi è riservata la quota di un quarto del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 556 c.c.

Unitamente a tutti gli appartenenti al secondo grado della classe dei parenti può concorrere anche il coniuge superstite del defunto.

Se si verifica tale ipotesi, ai primi spetta una quota del *relictum* pari ad un terzo, da ripartirsi ai sensi dell'art. 571 c.c., ma agli ascendenti viene comunque attribuita una quota non inferiore ad un quarto (art. 582 c.c.).

Spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i **diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili** che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c.

Infatti, il valore di capitale di tali diritti deve essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso fra tutti i coeredi, mediante un meccanismo simile al prelegato. In questo caso non opera il diverso procedimento di imputazione *ex* art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari, strettamente inerente alla tutela delle quote

di riserva della prole del *de cuius*.

- Secondo un **primo orientamento**, sostenuto dai giudici legittimità, Part. 540, comma 2, c.c., in merito alla riserva a favore del coniuge superstite dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se risultano essere di proprietà del *de cuius* o comuni, prevede un legato *ex lege* in favore del superstite.

Costui può invocarne l'acquisto "*ipso iure*" solo in caso di successione necessaria, determinando un incremento quantitativo della quota in favore del coniuge stesso.

In caso di successione legittima, invece, gli artt. 581 e 582 c.c., in ordine al concorso del coniuge con figli, ascendenti e fratelli, disciplinando esattamente la quota spettante al coniuge, **non consentono di sommare, in favore del coniuge superstite, alla quota già riservata al coniuge stesso i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.** (*Cass. civ., Sez. II, 6 aprile 2000, n. 4329*).

- Secondo un **diverso e più recente orientamento** diffuso invece in dottrina, seguendo le norme sulla successione legittima, **il valore dei diritti riservati al coniuge superstite doveva essere detratto dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione** del patrimonio tra i coeredi.

- Tale ultimo orientamento è stato avallato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, mediante il richiamo al meccanismo di calcolo delle quote di legittima nel caso di prelegato. Alla luce di tale procedimento, il valore del prelegato non viene imputato alla quota di riserva del legittimario che lo riceve ma, al contrario, viene previamente detratto dalla massa attiva da dividere.

Pertanto, **i predetti diritti di abitazione sulla residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano vengono attribuiti al coniuge nella successione legittima in aggiunta alla quota a lui spettante ai sensi degli artt. 581 e 582 c.c.** (*Cass., Sez. un., 27 febbraio 2013, n. 4847*).

L'indirizzo testè enunciato è stato condiviso anche dalla successiva giurisprudenza la quale, in perfetta sintonia con il *dictum* delle Sezioni Unite, ha in più occasioni evidenziato che i diritti di cui all'art. 540, comma 2, c.c. sull'abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano spettano al coniuge superstite anche nell'ipotesi in cui si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.

Tali diritti infatti sono finalizzati a tutelare il coniuge, sia sul piano patrimoniale che sul piano etico-sentimentale, evitandogli i pregiudizi che la ricerca di un nuovo alloggio arrecherebbe alle proprie abitudini di vita (più di recente, *Cass. civ., sez. II, 5 febbraio 2018, n. 2754*).